

N. R.G. 4487/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CAUSA

Oggi **21 luglio 2014**, alle ore **10.05**, innanzi al dott. Pietro Balduzzi, sono comparsi:

per _____ e per _____ l'avv. _____
_____, la quale deposita ricorso notificato

per _____ l'avv.. GALLI
FRANCESCO MARIA ,

I procuratori delle parti insistono nelle rispettive istanze ed eccezioni.
L'avv. Galli deposita nota spese.

Il Giudice

Rilevato che la “rete metallica ombreggiante” da cui i ricorrenti pretendono di essere turbati insiste interamente sul fondo di proprietà dei resistenti confinanti e che, pertanto, essa non lede il possesso sotto il profilo della materiale occupazione abusiva di aree;
rilevato che i ricorrenti deducono, quale limitazione al proprio possesso, la minore ventilazione ed illuminazione del proprio fondo, limitato anche nelle possibilità di affaccio e veduta, oltre che nel valore di mercato;
ritenuto che una recinzione di tal fatta (a fini istruttori è sufficiente la visione delle fotografie in atti) non è oggettivamente in grado di ledere in alcun modo l'esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà degli odierni ricorrenti, che evidentemente non gradiscono l'iniziativa dei vicini ma che non hanno davvero alcuna limitazione né in ventilazione né in luce (trattandosi di spazi aperti) né possono seriamente dolersi della diminuzione di valore dell'immobile (stante l'ormai pacifica difficoltà di vendita degli immobili su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai piccoli centri come Zelo Surrigone);
ritenuto inoltre che le molestie lamentate appaiono piuttosto appartenere al novero delle facoltà corrispondenti a diritti di servitù (di affaccio, di veduta, di luce...), nella specie insussistenti, e che, pertanto, anche sotto



tale profilo, esso non connotano il diritto di proprietà e, di conseguenza non ledono il corrispondente possesso, tenuto conto, da un lato, che la legge consente recinzioni fino a tre metri di altezza e, dall'altro, del pieno diritto dei resistenti di tutelare la propria privacy;
ritenuto che l'infondatezza della domanda, seppur non grave da essere sanzionata con la condanna ex art. 96 c.p.c., comporta la piena soccombenza dal punto di vista degli oneri relativi alle spese processuali, che peraltro vanno limitate al minimo di tabella, esclusa la fase istruttoria;

PQM

rigetta l'istanza e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei resistenti, della spese di lite, che si liquidano in euro 1850 per compensi, oltre 15% per spese gen., cpa e iva.

Letta in udienza alla presenza delle parti.

Il Giudice
dott. Pietro Balduzzi

